

**STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI
VOLONTARIATO "DIABETICI
DELLA PROVINCIA DI VERCELLI
PROFESSOR EGIDIO ARCHERO ODV"**

Articolo 1

Costituzione, denominazione e sede

- 1 - E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, e al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'Organizzazione di Volontariato "Diabetici della Provincia di Vercelli Professor Egidio Archero".
- 2 - la denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.
- 3 - L'Associazione ha sede legale nel Comune di Vercelli. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Organizzazione è iscritta.
- 4 - La durata dell'**ODV** non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'articolo 19 del presente statuto.

Articolo 2

Scopi e finalità

L'ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di fare prevenzione ed informazione verso i malati diabetici e tutti gli altri cittadini sui temi relativi al diabete.

Articolo 3

Attività

1 - Per la realizzazione dello scopo di cui all'articolo 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone (ai sensi dell'articolo 5 DLGS 117/2017 e s.m.i.) di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

b - interventi e prestazioni sanitarie;

c - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

2 - Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'ODV intende svolgere:

a - attività di prevenzione ed informazione verso i cittadini sui temi relativi al diabete;

b - rappresentare i diabetici presso le Autorità e gli Enti di Assistenza;

c - studiare forme e modalità per arginare il progressivo diffondersi della malattia;

d - agevolare il potenziamento ed il miglioramento delle strutture per l'assistenza al diabetico anche attraverso una rete capillare nell'intero territorio provinciale;

e - curare il problema dell'orientamento professionale, dell'occupazione del reinserimento del diabetico in attività idonee alle sue attitudini e possibilità, della riabilitazione del diabetico colpito da complicanza invalidante e dal trattamento di quiescenza realmente sufficiente alla sopravvivenza degli invalidi;

f - promuovere ed aiutare le iniziative di studiosi, associazioni ed Enti che possono portare un contributo alla cura e allo studio del diabete;

g - riunire i pazienti e le famiglie colpite da casi di diabete, studiare le problematiche soprattutto per quanto riguarda l'inserimento dei soggetti diabetici nella società, coinvolgendo la cittadinanza nel confronto, nella diffusione dei risultati e nella condivisione di soluzioni e buone prassi;

h - instaurare i rapporti con le scuole;

i - seguire l'approvvigionamento dei prodotti farmaceutici e diabetici per gli associati, le loro famiglie e la cittadinanza;

l - organizzare per gli associati e le loro famiglie incontri periodici per dibattere problemi di comune interesse;

m - promuovere riunioni, corsi e momenti socializzanti per diabetici, aperti a contributi di tutta la cittadinanza;

n - curare l'eventuale adesione ad Associazioni provinciali su delibera dell'Assemblea dei Soci;

o - organizzazione di attività, eventi e campagne di prevenzione e sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza sui temi della salute e della prevenzione.

3 - Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

4 - L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 6 del DLGS 117/2017 e s.m.i.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dai Soci.

5 - Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 DLGS 117/2017 e s.m.i..

6 - L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'ODV le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

7 - Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purchè non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'articolo 17 DLGS 117/2017 e s.m.i.).

8 - Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

9 - L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'articolo 18 DLGS 117/2017 e s.m.i..

10 - L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Articolo 4

Patrimonio e risorse economiche

1 - Il patrimonio dell'**ODV** durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituita da:

- a - beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'**ODV**;
- b - eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'**ODV**;
- c - eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2 - L'**ODV** trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a - quote associative e contributi degli aderenti;
- b - contributi pubblici e privati;
- c - donazioni e lasciti testamentari;
- d - rendite patrimoniali;
- e - attività di raccolta fondi (ai sensi dell'articolo 7 DLGS 117/2017 e s.m.i.);
- f - attività "diverse" di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (purchè lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali);
- g - ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del DLGS 117/2017 e s.m.i..

3 - L'esercizio sociale dell'**ODV** ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consultivo e preventivo) ai sensi degli articoli 13 e 14 del DLGS 117/2017 e s.m.i. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile. Il bilancio consultivo è depositato presso la sede dell'**ODV**, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4 - E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5 - E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 5

Soci

1 - Ai sensi dell'articolo 32 DLGS 117/2017 e s.m.i. il numero dei Soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche o le ODV (in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre Organizzazioni di Volontariato) che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2 - L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'articolo 6.

Articolo 6

Criteri di ammissioni ed esclusione

1 - L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV.

2 - Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.

3 - Il ricorso all'Assemblea dei Soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4 - Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di Socio è intrasmissibile.

5 - La qualità di Socio si perde:

a - per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'**ODV**;

b - per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'**ODV**;

c - per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto.

6 - L'esclusione o la decadenza dei Soci è deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere alla esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

7 - La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'**ODV** sia all'esterno per designazione o delega.

8 - In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'**ODV**.

Articolo 7

Diritti e Doveri dei soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'**ODV** ed alla sua attività. In modo particolare:

A - I Soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'**ODV**, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'**ODV**;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

B - I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'**ODV**;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei Soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Articolo 8

Organi dell'ODV****

Sono organi dell'**ODV**:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Articolo 9

Assemblea dei Soci

1 - L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'**ODV**, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i Soci.

2 - Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3 - Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di tre associati nelle associazioni con meno di 500 soci e più di cinque associati nelle associazioni con più di 500 soci.

4 - Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

5 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro Socio eletto appositamente in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

6 - L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

7 - La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con almeno sette giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

8 - In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

9 - Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i Soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10 - Nel caso in cui l'**ODV** abbia un numero di associati non inferiore a 500 può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolare categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del Codice Civile, in quanto compatibili.

11 - L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'**ODV**. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 10

Assemblea ordinaria dei Soci

1 - L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

2 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3 - L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4 - L'Assemblea ordinaria:

a - approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 117/2017;

b - discute ed approva i programmi di attività;

c - elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;

d - nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (se previsto), stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'ODV;

e - nomina e revoca l'organo di controllo (se previsto);

f - elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri (se previsto);

g - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

h - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

i - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;

j - approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;

k - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;

l - delibera sull'esclusione dei Soci;

m - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

n - delibera sui ricorsi in caso di riezione di domanda di ammissione di nuovi associati;

o - delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso;

p - determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dallo articolo 3, comma 6 dello Statuto;

q - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;

r - delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del presente Statuto.

5 - Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Articolo 11

Assemblea straordinaria dei Soci

1 - La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli articoli 9 e 10.

2 - Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

3 - L'Assemblea straordinaria dei Soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Articolo 12

Consiglio Direttivo

1 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 sino a un massimo di 15 Consiglieri scelti fra i Soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 (tre) mandati

consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti applicando l'articolo 2382 del codice civile.

2 - L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

3 - Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.

4 - Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'**ODV**, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'**ODV**; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

5 - In caso di morte, dimissione o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza o di esaurimento dell'elenco dei non eletti, o la loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

6 - Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

7 - Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'**ODV**, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei Soci.

8 - Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- a - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- b - redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'articolo 13 del DLGS 117/2017 e s.m.i.;
- c - delibera sulle domande di nuove adesioni;
- d - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- e - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- f - propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del presente statuto;
- g - ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

9 - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

10 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta ogni due mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti.

11 - La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato

rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12 - Il verbale delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservate agli atti.

13 - Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

14 - Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

15 - L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 13 **Presidente**

1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

2 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci.

3 - In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

4 - Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio Direttivo per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Articolo 14 **Organo di controllo**

1 - Qualora se ne ravvisi la necessità, ai sensi dell'articolo 30 DLGS 117/2017 e s.m.i., può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.

2 - Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i Soci, lo stesso non può essere retribuito.

3 - L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

4 - L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del DLGS 117/2017 e s.m.i.. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

5 - I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

Articolo 15

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1 - Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'articolo 31 DLGS 117/2017 e s.m.i., l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.

2 - Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i Soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

3 - Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

4 - Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 3 volte consecutive.

5 - Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Articolo 16

Il Collegio dei Probiviri

1 - Qualora si reputi necessario da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ODV e riguardanti uno o più Soci, e, propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinati.

2 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili 3 volte.

3 - Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del Collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.

4 - Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.

5 - Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Articolo 17

Il Presidente Onorario

1 - Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.

2 - Il Presidente Onorario, se Socio, ha tutti i diritti e di doveri degli altri Soci dell'ODV.

Articolo 18

Comitati Tecnici

Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la

definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato Tecnico e ne nomina il Coordinatore.

Articolo 19

Scioglimento

1 - L'Assemblea Straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'articolo 9 del DLGS 117 del 3 luglio 2017.

2 - In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'articolo 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3 - Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere, sono nulli.

4 - L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 20

Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

546 III
esetti € 0,00 - ESENTI


S. ()
me
SZA)